

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

 **Consiglio Regionale del Veneto**  
N del 28/12/2017 Prot.: 0029871 Titolario 2.6  
CRV CRV spc-UPA

29871

Al Signor Presidente  
della TERZA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

e, p.c. Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 302  
Disegno di legge relativo a "NORME PER LA TUTELA, LO  
SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VENETO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Terza Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.

Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701416 tel  
+39 041 2701271 fax  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Cordiali saluti.



X LEGISLATURA

IL PRESIDENTE

(Roberto Ciambetti)

UFFICIO  
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI  
Il Dirigente  
dott.ssa Maria Teresa Manoni

SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI  
Il dirigente capo  
Alessandro Rota

IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Roberto Valente)



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 302**

---

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale  
(DGR 43/DDL del 14 dicembre 2017)

**NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE  
DELL'ARTIGIANATO VENETO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 20 dicembre 2017.

## NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VENETO

*Relazione:*

*Il settore dell'artigianato rappresenta nel Veneto circa il 30% di tutte le imprese attive nella Regione (9,8% delle imprese attive in Italia) e riveste un ruolo di primo piano nell'economia regionale non soltanto dal punto di vista numerico, ma anche in relazione al ruolo economico, sociale e culturale rappresentato dalle imprese artigiane nell'ambito delle produzioni di eccellenza e del patrimonio di conoscenze ed esperienze che caratterizzano la nostra Regione, con particolare riferimento ai settori del mobile, dell'oreficeria, calzaturiero, del vetro tradizionale ed artistico, al settore alimentare e della meccanica, che costituiscono tutt'ora fattore centrale di sviluppo del sistema economico e di produzione veneto.*

*La peculiare struttura delle imprese artigiane, tuttavia, che prevede la manualità della prestazione e la partecipazione in prima persona dei titolari al processo produttivo, necessariamente di limitate dimensioni, ha esposto in misura rilevante il settore alle conseguenze della crisi economica che ha interessato il Veneto a partire dal 2009.*

*Basti pensare che a fine 2016 si contavano nella Regione poco più di 129.000 imprese artigiane, con una contrazione rispetto al 2009 di quasi 15.000 imprese, concentrate prevalentemente nei settori edile (38,3%), manifatturiero (26,2%), dei servizi all'impresa e di alloggio e ristorazione. Abbastanza omogenea la diffusione nel territorio delle imprese artigiane: ai primi posti Padova con il maggior numero di imprese artigiane (20,1% del totale regionale), seguono Verona (19,6%) e Vicenza (18,8%) (Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Rapporto statistico 2017). Particolarmente colpito dalle difficoltà congiunturali degli ultimi anni è stato il settore delle botteghe tradizionali artigiane.*

*Il nuovo contesto competitivo, sempre più aperto ai nuovi mercati internazionali, nel quale devono operare le nostre imprese, e le richiamate difficoltà in cui versa il settore, rendono quindi necessario provvedere ad un aggiornamento della vigente disciplina regionale in materia di artigianato, al fine di offrire alle imprese del settore uno strumento normativo agile ed attuale che promuova il ruolo economico, sociale e culturale delle imprese artigiane e del loro patrimonio di conoscenze ed esperienze, riconoscendo l'artigianato come settore trainante dell'economia veneta e fonte di occupazione e fornendo nel contempo alle imprese del settore tutti gli strumenti e le leve in grado di orientarle verso l'eccellenza e di consolidare la loro posizione nei mercati.*

*Il presente disegno di legge, pertanto, si ripropone di introdurre una disciplina organica dell'artigianato, materia rientrante nella potestà legislativa primaria delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione che riserva, peraltro, una particolare attenzione al settore, laddove all'articolo 45 stabilisce che la Repubblica Italiana ha il compito di perseguire la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.*

*Il testo normativo ha come finalità la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto non solo nelle sue diverse espressioni tradizionali ed artistiche, ma anche come artigianato innovativo, a partire dai settori strategici della produzione manifatturiera, ai fini dello sviluppo e della continuità*

*d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.*

*In particolare, obiettivo del presente intervento normativo è la valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale, non solo al fine di conservare e salvaguardare il patrimonio tradizionale, che rappresenta la cultura e la storia del Veneto e che oggi rischia di scomparire, ma anche per rinnovarlo grazie all'impiego di tecnologie innovative e trasmetterlo alle generazioni future incoraggiandone la continuità.*

*I prodotti di nicchia, che prevedono un rilevante impiego di lavorazioni manuali, spesso su misura, risultano sempre più apprezzati e ricercati dal mercato globale. Inoltre, grazie alla rete e alle tecnologie digitali, per gli artigiani si stanno aprendo nuovi sbocchi occupazionali e interessanti fonti di reddito. L'accesso ai mercati attraverso i nuovi strumenti di vendita online favorisce la vendita dei manufatti artigianali e delle produzioni su piccola scala, destinate a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di persone, che prediligono la produzione su misura alla produzione industriale di massa.*

*Anche le tipologie dei luoghi di lavoro stanno allontanandosi dal vecchio modello della fabbrica industriale anonima e standardizzata e assomigliano sempre di più alle botteghe artigiane. Nel terzo millennio la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si producono oggetti di altissima qualità, ottenuti con l'ausilio di saperi tramandati di generazione in generazione, ma anche il luogo nel quale necessita maggiore innovazione e spazio per la creatività. Per questo motivo la Regione intende riconoscere nella "manifattura innovativa" e nel "valore artigiano" una modalità di lavoro caratterizzata dalla valorizzazione dei saperi tradizionali e dalla connessione con i processi di innovazione culturali, formativi e produttivi. Tali valori fanno riferimento a criteri di tipo qualitativo e comprendono qualunque forma di impresa, anche a prescindere dalla dimensione aziendale. La Regione, riconosce in tal modo il valore artigiano e la manifattura innovativa, nelle loro diverse espressioni, quali componenti essenziali del tessuto sociale e produttivo, promuovendone l'innovazione attraverso la piena integrazione tra i saperi tradizionali, le nuove conoscenze e la tecnologia.*

*Le linee di indirizzo su cui poggia il presente disegno di legge, che abroga la previgente legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", sono essenzialmente le seguenti:*

*- la conservazione nel titolo I della connotazione tipica di impresa artigiana, che ha per scopo prevalente un'attività diretta alla produzione di beni o alla prestazione di servizi, dove il lavoro manuale rappresenta il fattore di produzione prevalente;*

*- il mantenimento dell'albo delle imprese artigiane articolato in due sezioni. Nella prima sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti che connotano da sempre le imprese artigiane, quali la manualità della prestazione, nonché l'assunzione della piena responsabilità con tutti gli oneri e rischi inerenti alla direzione e gestione in capo al titolare dell'impresa individuale ovvero ai soci partecipanti al processo produttivo nel caso di impresa collettiva. Nella seconda sezione sono tenuti ad iscriversi i consorzi e le società consortili costituiti tra imprese artigiane;*

*- la competenza delle camere di commercio in materia di tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane;*

- la semplificazione ed informatizzazione delle procedure di iscrizione all'albo delle imprese artigiane anche con la ridefinizione nell'ambito del procedimento del ruolo svolto dalle agenzie per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 159;
- rafforzamento delle forme di controllo successivo da parte delle camere di commercio e della stessa Regione sull'operato delle agenzie;
- attribuzione alla Commissione regionale per l'artigianato delle funzioni decisorie in materia di contenzioso amministrativo contro le decisioni delle camere di commercio, nonché di emanazione di direttive alle stesse camere di commercio al fine di garantire la gestione dell'albo delle imprese artigiane secondo criteri omogenei su tutto il territorio regionale ed in armonia con le procedure attinenti al registro imprese;
- individuazione di appositi interventi a favore delle imprese artigiane singole e associate finalizzati, in particolare, alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese artigiane; al sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, nonché ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali; al sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione; alla promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale; alla continuità e al ricambio generazionale dell'impresa artigiana; alla diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione. Per il perseguimento di tali finalità è prevista, all'articolo 18, una programmazione triennale che individui gli ambiti prioritari di intervento;
- l'introduzione della figura del maestro artigiano, titolo attribuito dalla Regione al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa, al fine di garantire la trasmissione delle conoscenze e degli antichi mestieri e la formazione dei giovani artigiani. Le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere riconosciute "bottega scuola". La valorizzazione delle botteghe artigiane non è destinata soltanto alla preservazione di antiche tradizioni, di prodotti o oggetti tipici, ma ha anche notevoli risvolti economici, con effetti positivi legati all'occupazione e al turismo. Le botteghe scuola rappresentano uno strumento che facilita l'incontro tra giovani in cerca di occupazione e datori di lavoro in possesso del "saper fare artigiano", tra studenti e maestri in possesso di quelle tecniche tipiche di lavorazione che vanno via via scomparendo; costituiscono, altresì, un mezzo per il trasferimento generazionale d'impresa, che consente di ampliare le opportunità di partecipazione delle nuove generazioni all'organizzazione economica e produttiva del Veneto.

Il disegno di legge si compone di 29 articoli di cui gli articoli 1 e 2 riguardano rispettivamente le finalità e l'ambito di applicazione della normativa; gli articoli da 3 a 7 aggiornano, sulla base della vigente normativa nazionale, il concetto di impresa artigiana.

*Gli articoli da 8 a 12 disciplinano le procedure di iscrizione su richiesta di parte o d'ufficio all'albo delle imprese artigiane, nonché quelle di cancellazione o di modifica dello stato di fatto e di diritto dell'impresa già iscritta.*

*L'articolo 13 attribuisce alle camere di commercio le funzioni in materia di tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane, mentre gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano la composizione e le funzioni della Commissione regionale per l'artigianato, nonché i ricorsi amministrativi contro le decisioni delle camere di commercio.*

*L'articolo 17 disciplina i compiti delle agenzie per le imprese nel procedimento di riconoscimento dei requisiti di artigianalità in capo all'impresa, nonché di iscrizione all'albo delle imprese artigiane.*

*Gli articoli 18 e 19 individuano le forme di sostegno dell'artigianato veneto con la previsione di un piano triennale degli interventi, mentre gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano rispettivamente la figura del maestro artigiano e della bottega scuola, nonché gli interventi sui processi di qualità.*

*Gli articoli 23 e 24 individuano forme di tutela dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale prevedendo anche l'istituzione del registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.*

*Gli articoli 25 e 26 elencano le diverse fattispecie sanzionatorie, nonché le modalità di applicazione e riscossione delle stesse; gli articoli 27 e 28 contengono rispettivamente la norma transitoria e le abrogazioni.*

*L'articolo 29, infine, detta la norma finanziaria.*

# NORME PER LA TUTELA, LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DELL'ARTIGIANATO VENETO

## *TITOLO I - Impresa artigiana*

### *CAPO I - Principi generali*

#### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, degli articoli 45, secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione, e degli articoli 6, 8 e 10 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto", riconosce la funzione sociale e il ruolo economico dell'artigianato nel territorio veneto e ne promuove lo sviluppo, la valorizzazione e la tutela nelle sue diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, attraverso politiche per lo sviluppo d'impresa, l'accesso al credito, lo sviluppo tecnologico e organizzativo e la promozione delle produzioni.

2. La Regione promuove l'attrattiva del territorio veneto per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle imprese artigiane, in particolare della manifattura innovativa, a partire dai settori strategici, ai fini dello sviluppo e della continuità d'impresa, della piena valorizzazione del capitale umano e del sostegno all'occupazione.

3. La Regione, con il concorso degli Enti locali, delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, di seguito Camere di commercio e delle Associazioni di rappresentanza dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

#### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese artigiane come definite al Capo II.

### *CAPO II - Disciplina giuridica dell'Impresa artigiana*

#### **Art. 3 - Definizione di imprenditore artigiano.**

1. È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e del suo esercizio.

3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle normative di settore.

#### **Art. 4 - Definizione di impresa artigiana.**

1. È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di prestazioni di servizi;
- b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale dell'imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui all'articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui all'articolo 5 e dei dipendenti, a condizione che il lavoro complessivamente organizzato nell'impresa abbia funzione preminente sul capitale;
- c) rispetta i limiti dimensionali di cui all'articolo 6.
  - 2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

#### **Art. 5 - Esercizio dell'impresa artigiana.**

- 1. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale.
- 2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che:
  - a) nelle società in nome collettivo, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - b) nelle società in accomandita semplice, ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale, il socio unico sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
  - d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale, la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e detenga la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti della società;
  - e) nelle società cooperative, la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società di cui al comma 2, l'impresa mantiene la qualifica di impresa artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
- 4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure, se non espressamente vietato dalla normativa vigente, in forma itinerante o su posteggio.
- 5. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e di gestione.
- 6. Le imprese artigiane possono esercitare l'attività presso la stessa sede, purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale.
- 7. Per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni strumentali o complementari all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi, non si applicano alle imprese artigiane le disposizioni vigenti in materia di esercizio di attività commerciali.

## **Art. 6 - Limiti dimensionali.**

1. L'impresa artigiana può avvalersi della prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

- a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 "Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura": un massimo di trentadue dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
- d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti;
- e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque. Il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 14, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge può rideterminare i limiti dimensionali nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1:

- a) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
- b) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio", sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
- c) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgono la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
- d) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
- e) non sono computati i portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali;
- f) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che per esigenze produttive superano nel corso dell'anno solare i limiti occupazionali di cui ai commi 1 e 2, per un periodo di

tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, mantengono l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane.

#### **Art. 7 - Consorzi e società consortili.**

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane sono iscritti in una separata sezione dell'albo delle imprese artigiane.

2. Nella separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 possono altresì iscriversi i consorzi e le società consortili cui partecipano, oltre a imprese artigiane, anche altre micro, piccole e medie imprese non artigiane, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

### ***CAPO III - Albo delle Imprese artigiane***

#### **Art. 8 - Albo delle imprese artigiane.**

1. All'albo delle imprese artigiane della Regione del Veneto sono tenute ad iscriversi tutte le imprese in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, e 6 e i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 7.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 è obbligatoria ed è annotata al registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio; possono altresì iscriversi le società a responsabilità limitata pluripersonale e i consorzi di cui all'articolo 7, comma 2.

3. La tenuta dell'albo delle imprese artigiane è assicurata dalle Camere di commercio e le informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della Regione, cui è consentito l'accesso anche con modalità telematiche.

4. La Regione esercita funzioni di coordinamento in ordine alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio.

5. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", di morte, o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa artigiana può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 3, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano applicazione anche nei casi in cui all'imprenditore artigiano sia affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'articolo 404 del codice civile.

#### **Art. 9 - Effetti dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.**

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

2. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane produce, altresì, gli effetti previsti dalla normativa vigente ai fini previdenziali e assistenziali per l'imprenditore artigiano.

#### **Art. 10 - Procedure a richiesta di parte.**

1. La Giunta regionale è competente a determinare, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'albo delle imprese artigiane.

2. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta, anche tramite le agenzie per le imprese di cui all'articolo 17, apposita comunicazione alla Camera di commercio nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, nel rispetto della normativa statale in materia di iscrizione al registro imprese.

3. Il legale rappresentante dell'impresa, con le modalità di cui al comma 2, comunica altresì, entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento, le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'impresa nonché la cessazione dell'attività.

4. La comunicazione di cui al comma 2 è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 ovvero dalla dichiarazione di conformità da parte dell'agenzia delle imprese di cui all'articolo 17.

5. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e l'annotazione con la qualifica artigiana nella sezione speciale del registro delle imprese decorrono dalla data di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, sussistendone tutti i presupposti di legge.

6. La Camera di commercio e l'agenzia per le imprese valutano la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 sulla base delle notizie fornite dagli interessati.

7. La Camera di commercio, in caso di esito negativo dell'istruttoria di cui al comma 6, provvede alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane entro il termine di novanta giorni dalla data di cui al comma 5, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.

8. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, produce effetti dalla data di cui al comma 5 ed è notificato all'impresa entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

#### **Art. 11 - Procedure d'ufficio.**

1. La Camera di commercio, acquisita la documentazione ed esperite le opportune verifiche, anche sulla base degli elementi istruttori e di accertamento forniti dal comune o da altre pubbliche amministrazioni competenti in materia di vigilanza fiscale, previdenziale, assicurativa e contributiva e nel rispetto delle disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni, iscrive d'ufficio le imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione prevista all'articolo 10, comma 2, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 25 e ne dà formale comunicazione agli interessati.

2. La procedura di cui al comma 1 viene applicata anche alle ipotesi di modifica o cancellazione d'ufficio dei provvedimenti d'iscrizione.

3. La Camera di commercio, entro trenta giorni dall'adozione, trasmette copia della decisione di cui ai commi 1 e 2 agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all'ente e all'autorità che hanno effettuato la segnalazione.

4. La Camera di commercio può, in qualsiasi momento, esperire accertamenti d'ufficio, anche al di fuori delle ipotesi previste al comma 1.

#### **Art. 12 - Cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.**

1. Salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 dell'articolo 10, la Camera di commercio, su richiesta dell'interessato o in attuazione delle procedure di cui all'articolo 11, dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane delle imprese che hanno cessato la propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.

2. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1 ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

### ***CAPO IV - Organi di tutela***

#### ***SEZIONE I - Camere di commercio***

#### **Art. 13 - Funzioni.**

1. Le Camere di commercio svolgono le seguenti funzioni loro attribuite dall'articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)":

- a) tenuta dell'albo delle imprese artigiane disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni;
- b) certificano l'iscrizione delle imprese e dei consorzi e società consortili all'albo;
- c) effettuano controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica artigiana da parte delle imprese iscritte all'albo, operando su un campione non inferiore al 10 per cento;
- d) svolgono ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. Qualora si renda necessario, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Camera di commercio può avvalersi del comune per le verifiche e gli accertamenti di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

3. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle Camere di commercio per la gestione dell'albo sono dovuti nelle misure previste dalla legge statale; per le procedure relative alla gestione dell'albo delle imprese artigiane che hanno effetti previdenziali è dovuto un diritto di segreteria nella misura di euro dieci per ciascuna procedura, fatti salvi eventuali adeguamenti con provvedimento della Giunta regionale.

4. I proventi dei diritti di segreteria di cui al comma 3 sono introitati dalle Camere di commercio.

## ***SEZIONE II - Commissione regionale per l'artigianato***

### **Art. 14 - Composizione della Commissione regionale per l'artigianato.**

1. La Commissione regionale per l'artigianato è un organo amministrativo regionale di rappresentanza e di tutela dell'artigianato ed ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

- a) dal direttore della struttura regionale competente in materia di artigianato o da un suo delegato permanente;
- b) da cinque esperti in materia di artigianato designati unitariamente dalle associazioni di rappresentanza dell'artigianato più rappresentative a livello regionale.

3. La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

4. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla struttura regionale competente in materia di artigianato.

5. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza.

6. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

7. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

8. I componenti decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione non giustificata per tre riunioni consecutive.

9. In caso di decadenza, dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla sua sostituzione si provvede con le modalità di cui al comma 2.

10. La Giunta regionale vigila sul funzionamento della Commissione ed in caso di accertata impossibilità di funzionamento o di gravi e reiterate irregolarità provvede, previa diffida ad adempiere, a nominare un commissario ad acta, che svolge le sue funzioni a titolo gratuito e resta in carica fino all'insediamento del nuovo organo.

### **Art. 15 - Funzioni.**

1. La Commissione regionale per l'artigianato svolge le seguenti funzioni:

- a) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle Camere di commercio in materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, ivi compreso il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale nonché in materia di attribuzione del titolo di Maestro artigiano;
- b) emana direttive alle Camere di commercio al fine di garantire la gestione dell'albo secondo criteri omogenei in armonia con le procedure attinenti al registro delle imprese;

- c) esprime pareri su tematiche generali attinenti all'artigianato sottoposte al suo esame;
- d) esprime parere facoltativo in ordine alle modalità di riconoscimento del titolo di maestro artigiano;
- e) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.

2. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, bensì il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per le missioni dei direttori regionali.

#### **Art. 16 - Ricorsi.**

1. Contro le deliberazioni delle Camere di commercio relative a iscrizioni, modificazione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa davanti alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa. Oltre agli interessati sono legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 ne abbiano fatto segnalazione.

2. Le decisioni sui ricorsi amministrativi assunte dalla Commissione regionale per l'artigianato devono essere notificate ai soggetti interessati e comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione.

3. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.

4. Contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane il ricorso ha effetto sospensivo.

### ***SEZIONE III - Agenzia per le imprese***

#### **Art. 17 - Agenzia per le imprese artigiane.**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 10, coloro che vogliono avviare un'impresa artigiana possono rivolgersi alle agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2010, n. 159 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

2. Le agenzie di cui al comma 1 attestano la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane nonché per la modificazione, sospensione o cancellazione di cui all'articolo 10, rilasciando una dichiarazione di conformità.

3. Le Camere di commercio vigilano sull'attività svolta dalle agenzie ai sensi del comma 2 e in caso di rilievo di eventuali inadempienze, disfunzioni o irregolarità ne danno comunicazione alla Giunta regionale che adotta le conseguenti determinazioni relative anche alla eventuale sospensione o cessazione dell'esercizio delle attività di cui al comma 2.

4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con proprio provvedimento definisce i criteri e le modalità per coordinare l'attività delle agenzie con le procedure adottate dalle Camere di commercio per la tenuta e gestione dell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 10.

5. Con il provvedimento di cui al comma 4 la Giunta regionale predispone, altresì, le linee guida per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma 3.

## ***TITOLO II - Sistema artigiano***

### ***CAPO I - Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane***

#### **Art. 18 - Programmazione regionale degli interventi.**

1. La Giunta regionale, sentite le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e sentita la Commissione consiliare competente, adotta il piano triennale degli interventi a favore del comparto dell'artigianato.

2. Il piano triennale, in particolare, individua:

- a) gli ambiti prioritari di intervento e i settori oggetto di interventi specifici, ivi compresi quelli concernenti l'artigianato artistico e tradizionale, le lavorazioni innovative e le attività a valore artigiano;
- b) le tipologie di interventi e le relative modalità di finanziamento;
- c) forme di semplificazione amministrativa e fiscale, che possono comprendere anche interventi di digitalizzazione delle procedure, per la riduzione degli oneri a carico delle imprese artigiane.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal piano triennale degli interventi, la Regione può promuovere collaborazioni e sinergie con le associazioni di rappresentanza dell'artigianato e gli enti bilaterali.

#### **Art. 19 - Politiche di sviluppo per l'artigianato.**

1. La Giunta regionale attraverso il piano triennale di interventi di cui all'articolo 18 individua apposite agevolazioni volte a favorire:

- a) la nascita e lo sviluppo di nuove imprese artigiane;
- b) il sostegno all'artigianato artistico e tradizionale, salvaguardando le competenze e le professionalità nonché il trasferimento e la continuità d'impresa;
- c) il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori coinvolti nei processi di crescita aziendale anche per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;
- d) il sostegno ai processi di innovazione, ricerca e trasferimento tecnologico all'interno delle imprese artigiane, con particolare attenzione ai processi di digitalizzazione e riorganizzazione dei processi produttivi aziendali;
- e) il sostegno alla manifattura innovativa e al valore artigiano quale modalità di lavoro che nasce dalla fusione tra cultura digitale e produzione manifatturiera e si caratterizza per l'utilizzo di processi produttivi innovativi e flessibili, l'attenzione alla qualità, l'orientamento al cliente, la personalizzazione del prodotto, la sostenibilità dei materiali, l'innovazione creativa e l'apporto prevalente e continuativo del capitale umano nella produzione;
- f) la promozione dell'artigianato quale elemento di attrazione e valorizzazione all'interno della filiera turistica regionale, al fine di incrementare e differenziare l'offerta turistica regionale;

- g) il sostegno a tutte le forme di collaborazione tra imprese al fine di promuovere interazioni anche in ambito di filiera produttiva;
- h) l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane anche sostenendo l'operatività e la razionalizzazione del sistema dei confidi quale strumento per lo sviluppo imprenditoriale veneto e di efficace raccordo tra banche e imprese;
- i) raccordo tra il mondo della formazione e dell'istruzione con l'impresa;
- l) la continuità e il ricambio generazionale dell'impresa artigiana;
- m) la nascita e il consolidamento di forme stabili di collaborazione tra Università, centri di ricerca, Fab Lab, incubatori fisici e virtuali e le imprese;
- n) la diffusione dell'internazionalizzazione, incluso il supporto per la costruzione di canali anche digitali e le iniziative di marketing e comunicazione;
- o) gli interventi di digitalizzazione delle procedure individuate dal piano triennale degli interventi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c).

2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'artigianato veneto nel quale confluiscono le risorse finanziarie destinate agli interventi a favore delle imprese artigiane.

## **CAPO II - Politiche per la qualità**

### **Art. 20 - Maestro artigiano.**

1. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla struttura regionale competente in materia di artigianato, su richiesta dell'interessato, al titolare dell'impresa artigiana ovvero al socio lavoratore della stessa.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 14 e le associazioni di rappresentanza dell'artigianato, stabilisce i criteri e le modalità per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano, anche sulla base dei seguenti requisiti minimi:

- a) adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio lavoratore dell'impresa artigiana;
- b) elevata attitudine all'insegnamento del mestiere.

3. Presso la struttura regionale competente in materia di artigianato è istituito l'elenco regionale dei soggetti in possesso del titolo di maestro artigiano.

4. Il titolo di maestro artigiano è annotato nell'albo delle imprese artigiane.

5. Il titolo di maestro artigiano può essere utilizzata affiancata al nome dell'impresa, sull'insegna e sul logo aziendale.

### **Art. 21 - Bottega scuola.**

1. Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, le imprese nelle quali opera un maestro artigiano possono essere riconosciute quale bottega scuola.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i criteri e le modalità per il riconoscimento delle botteghe scuola di cui al comma 1.

### **Art. 22 - Interventi sui processi di qualità.**

1. La Regione promuove:

- a) la collaborazione organica tra scuole, università, centri di ricerca e imprese per selezionare e coltivare talenti, favorire scelte strategiche e incrementare la competitività;

- b) un sistema duale per i percorsi di istruzione e formazione professionale, anche attraverso l'instaurazione di specifici accordi, caratterizzato da un raccordo sistematico, organico e continuo tra formazione e lavoro mediante esperienze in assetto lavorativo, di tirocinio e apprendistato;
- c) la costituzione di reti territoriali tra soggetti del sistema educativo, economico e della ricerca che intendono promuovere un sistema di integrazione tra la conoscenza scientifica e il lavoro artigiano;
- d) percorsi di formazione con i maestri artigiani.

### ***CAPO III - Artigianato storico, artistico e tradizionale***

#### **Art. 23 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale.**

1. La Giunta regionale tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, alle tecniche di lavorazione e ai luoghi di origine.

2. Ai fini della presente legge sono considerate:

- a) lavorazioni artistiche: le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel rispetto compatibile della tradizione artistica, da questa prendano avvio e qualificazione, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione;
- b) lavorazioni tipiche e tradizionali: le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, nell'ambito del programma triennale di intervento di cui all'articolo 18, può prevedere:

- a) forme di sostegno per le imprese artigiane le cui caratteristiche produttive interpreta no la cultura delle comunità locali e concorrono alla crescita del territorio, anche tramite una produzione artistica non di serie ovvero la produzione di serie limitata e predeterminata;
- b) interventi finalizzati al recupero di antichi mestieri artigiani della regione a rischio di estinzione.

#### **Art. 24 - Registro delle imprese artigiane storiche.**

1. La Regione, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio storico, artistico, sociale e culturale, promuove iniziative per la valorizzazione delle imprese storiche in esercizio da almeno 40 anni e che svolgono attività rientranti nell'elenco dei mestieri artistici o tradizionali di cui al D.P.R. n. 288 del 2001.

2. La Regione, per salvaguardare le imprese di cui al comma 1, incentiva, in collaborazione con i Comuni, le iniziative per l'individuazione e la valorizzazione di tali imprese storiche e per il sostegno delle relative attività.

3. Le imprese di cui al comma 1 sono iscritte nel registro regionale delle imprese artigiane storiche.

4. Le imprese iscritte nel registro di cui al comma 3 possono fregiarsi di un contrassegno grafico, definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Giunta regionale, e riportante la dicitura impresa artigiana storica che può essere seguita dalla specificazione del tipo di lavorazione, artistica o

tradizionale e completata con l'eventuale denominazione della zona di affermata tradizione dalla quale la lavorazione proviene.

5. Le imprese artigiane che abbiano ottenuto l'iscrizione e l'assegnazione del contrassegno di cui ai commi 3 e 4 possono richiedere alle Camere di commercio di avvalersi della dicitura nell'annotazione all'albo delle imprese artigiane.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale determina i requisiti e le procedure per l'iscrizione al registro regionale di cui al comma 3 nonché la forma, le caratteristiche tecniche ed estetiche e le modalità d'uso del contrassegno di cui al comma 4.

### ***TITOLO III - Sanzioni***

#### **Art. 25 - Sanzioni amministrative.**

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria:
- a) da 750,00 euro a 5.000,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette l'iscrizione dell'impresa all'albo delle imprese artigiane;
  - b) da 103,00 euro a 1.032,00 euro chiunque, essendovi tenuto in base alle disposizioni previste dalla presente legge, omette la comunicazione delle seguenti modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell'impresa artigiana:
    - 1) modifica attività artigiana;
    - 2) iscrizione attività secondaria artigiana;
    - 3) sospensione attività artigiana;
    - 4) cessazione parte attività artigiana;
    - 5) modifica ditta;
    - 6) modifica denominazione;
    - 7) modifica sede;
    - 8) modifica insegna;
    - 9) modifica domicilio socio di società di persone;
    - 10) modifiche responsabili tecnici titolare/socio lavorante;
    - 11) cancellazione dell'impresa;
    - 12) annotazione recesso socio;
    - 13) annotazione decesso socio;
    - 14) annotazione esclusione socio;
    - 15) inclusione socio con indicazione se partecipante o meno;
    - 16) passaggio da socio lavorante a non lavorante e viceversa;
    - 17) trasformazione di natura giuridica dell'impresa;
    - 18) apertura/chiusura unità locale dell'impresa artigiana;
    - 19) superamento dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana;
  - c) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'uso illecito, da parte di un'impresa non iscritta all'albo delle imprese artigiane, di riferimenti all'artigianato nella denominazione della ditta o ragione sociale o insegna o marchio;
  - d) da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'utilizzo della qualifica di maestro artigiano di cui all'articolo 20 da parte di chi non è in possesso del titolo;
  - e) da euro 750,00 a euro 5.000,00 l'utilizzo del contrassegno di cui all'articolo 24, comma 4, da parte di soggetti non iscritti nel registro regionale delle imprese artigiane storiche, oppure l'utilizzo di un contrassegno non corrispondente al modello predisposto dalla Giunta regionale.

2. Quando le comunicazioni di cui al comma 1, lettera b) avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti al comma 3 dell'articolo 10, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta a un terzo.

#### **Art. 26 - Applicazione e riscossione delle sanzioni.**

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 25 sono esercitate dai comuni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni.

### ***TITOLO IV - Disposizioni finali e finanziarie***

#### **Art. 27 - Norme transitorie e finali.**

1. La Commissione regionale per l'artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le proprie funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione, che deve avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.

3. Fino all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 1, alle procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'albo delle imprese artigiane continuano ad applicarsi le norme previgenti.

#### **Art. 28 - Abrogazioni.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:

- a) la legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato";
- b) la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano";
- c) gli articoli 1, comma 1 lettera b), 2, comma 1 lettera a), 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17, della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".

#### **Art. 29 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'istituzione della Commissione regionale per l'artigianato, quantificati in euro 2.050,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 1 "Organi istituzionali" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019;

2. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 per il sostegno alla formazione imprenditoriale e all'aggiornamento professionale, quantificati in euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni

e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”).

3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 per la realizzazione delle politiche di sviluppo per l'artigianato quantificati in euro 18.700.000,00 per l'esercizio 2018 si fa fronte con le risorse di cui al Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive (articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”).

## INDICE

<i>TITOLO I - Impresa artigiana</i> .....	5
CAPO I - Principi generali.....	5
Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	5
CAPO II - Disciplina giuridica dell'Impresa artigiana.....	5
Art. 3 - Definizione di imprenditore artigiano.....	5
Art. 4 - Definizione di impresa artigiana.....	5
Art. 5 - Esercizio dell'impresa artigiana.....	6
Art. 6 - Limiti dimensionali.....	7
Art. 7 - Consorzi e società consortili.....	8
CAPO III - Albo delle Imprese artigiane.....	8
Art. 8 - Albo delle imprese artigiane.....	8
Art. 9 - Effetti dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane.....	8
Art. 10 - Procedure a richiesta di parte.....	9
Art. 11 - Procedure d'ufficio.....	9
Art. 12 - Cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.....	10
CAPO IV - Organi di tutela.....	10
SEZIONE I - Camere di commercio.....	10
Art. 13 - Funzioni.....	10
SEZIONE II - Commissione regionale per l'artigianato.....	11
Art. 14 - Composizione della Commissione regionale per l'artigianato.....	11
Art. 15 - Funzioni.....	11
Art. 16 - Ricorsi.....	12
SEZIONE III - Agenzia per le imprese.....	12
Art. 17 - Agenzia per le imprese artigiane.....	12
<i>TITOLO II - Sistema artigiano</i> .....	13
CAPO I - Misure di incentivazione e di sostegno alle Imprese artigiane.....	13
Art. 18 - Programmazione regionale degli interventi.....	13
Art. 19 - Politiche di sviluppo per l'artigianato.....	13
CAPO II - Politiche per la qualità.....	14
Art. 20 - Maestro artigiano.....	14
Art. 21 - Bottega scuola.....	14
Art. 22 - Interventi sui processi di qualità.....	14
CAPO III - Artigianato storico, artistico e tradizionale.....	15
Art. 23 - Artigianato artistico, tipico e tradizionale.....	15
Art. 24 - Registro delle imprese artigiane storiche.....	15
<i>TITOLO III - Sanzioni</i> .....	16
Art. 25 - Sanzioni amministrative.....	16
Art. 26 - Applicazione e riscossione delle sanzioni.....	17
<i>TITOLO IV - Disposizioni finali e finanziarie</i> .....	17
Art. 27 - Norme transitorie e finali.....	17
Art. 28 - Abrogazioni.....	17
Art. 29 - Norma finanziaria.....	17

**PARTE NOTIZIALE**  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**COSTITUZIONE ITALIANA**

**Articolo 45**

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

**Articolo 117 (1) (2)**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. (25)

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato

-----  
(1) L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell'articolo era il seguente:

“La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:  
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;  
polizia locale urbana e rurale;  
fiere e mercati;  
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;  
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;  
musei e biblioteche di enti locali;  
urbanistica;  
turismo ed industria alberghiera;  
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;  
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;  
navigazione e porti lacuali;  
acque minerali e termali;  
cave e torbiere;  
caccia;  
pesca nelle acque interne;  
agricoltura e foreste;  
artigianato;  
altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione”.

(2) L’art. 3 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha inserito al secondo comma lettera e) dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici” e ha soppresso al terzo comma, primo periodo, le parole “armonizzazione dei bilanci pubblici e”.

L’articolo 6 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, stabilisce che le disposizioni della medesima legge costituzionale si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario relativo all’anno 2014.

## **Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1** **STATUTO DEL VENETO**

### **Art. 6 - Diritti e obiettivi delle politiche regionali.**

1. La Regione, informando la propria azione al principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future:

- a) garantisce e valorizza il diritto alla vita;
- b) riconosce e valorizza lo specifico ruolo sociale proprio della famiglia; attiva politiche di conciliazione tra tempi della vita e del lavoro ed adegua l’erogazione dei servizi alla composizione del nucleo familiare;
- c) riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra uomo e donna;
- d) opera per garantire e rendere effettivo il diritto all’istruzione ed alla formazione permanente;
- e) riconosce la centralità e l’autonomia dell’università e valorizza la ricerca, quali strumenti decisivi per la competitività del sistema economico e per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; a tal fine dispone specifici finanziamenti ad università ed enti di ricerca;
- f) favorisce il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione, anche a carattere locale, come presupposto per l’esercizio della democrazia;

g) promuove le iniziative necessarie per rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini, perseguendo il rispetto della legalità e contrastando ogni forma di degrado urbano e sociale;

h) riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro e dell'impresa come strumenti di promozione delle persone e delle comunità; opera per garantire e rendere effettivo il diritto al lavoro, perseguendo una occupazione piena, stabile, sicura e regolare, e promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale; tutela il lavoro in tutte le sue forme;

i) opera per eliminare gli squilibri tra territori, settori, persone e gruppi;

l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;

m) assicura il diritto alla salute e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;

n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;

o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;

p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

#### **Art. 8 - Patrimonio culturale e ambientale.**

1. Il Veneto, nel rispetto del principio di responsabilità nei confronti delle generazioni future, opera per assicurare la conservazione e il risanamento dell'ambiente, attraverso un governo del territorio volto a tutelare l'aria, la terra, l'acqua, la flora e la fauna quali beni e risorse comuni.

2. La disponibilità e l'accesso all'acqua potabile, nonché all'acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, costituiscono diritti universali. La Regione garantisce a ciascun individuo il diritto al minimo vitale giornaliero d'acqua quale diritto alla vita.

3. La Regione, consapevole dell'inestimabile valore del patrimonio storico, artistico, culturale e linguistico del Veneto e di Venezia, si impegna ad assicurarne la tutela e la valorizzazione ed a diffonderne la conoscenza nel mondo.

4. La Regione tutela e valorizza gli aspetti tipici e caratteristici dell'ambiente e delle produzioni venete.

5. La Regione tutela il paesaggio e riconosce l'importanza delle attività rurali e forestali ai fini del miglioramento della qualità della vita, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e della salvaguardia del territorio.

6. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute e su ogni altra situazione di criticità che si manifesti sul suo territorio.

#### **Art. 10 - Principio di libera iniziativa economica.**

1. La Regione riconosce la libera iniziativa economica, individuale e collettiva e favorisce lo svolgimento dell'iniziativa privata con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

## Nota all'articolo 4

### CODICE CIVILE

#### **art. 230-bis. *Impresa familiare* (1) (2) .**

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [c.c. 316].

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [c.c. 74, 75, 76, 77, 78]; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [disp. att. c.c. 38].

In caso di divisione ereditaria [c.c. 713] o di trasferimento dell'azienda [c.c. 2556] i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'articolo 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme (3).

-----  
(1) Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'art. 1, comma 13, L. 20 maggio 2016, n. 76.

(2) Per la possibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di natura fiscale di cui al presente articolo, vedi l'art. 36, comma 1-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 11-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.

(3) Vedi l'art. 2, L. 5 dicembre 1985, n. 730, per la disciplina dell'agriturismo, l'art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il comma 1 dell'art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dall'art. 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con L. 6 agosto 2008, n. 133.

## Nota all'articolo 11

**Legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).**

**NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.**

### **Capo III**

#### *PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO*

*Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento*

*Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento*

*Art. 9 Intervento nel procedimento*

*Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento*

*Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza*

*Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*

*Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici*

*Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione*

-----  
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

## Nota all'articolo 13

**Legge regionale 24 febbraio 2015, n. 2 (BUR n. 21/2015)**

**DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE DEL VENETO DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA. ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, DELLA DIRETTIVA 2013/37/UE E DEL REGOLAMENTO 692/2011 (LEGGE REGIONALE EUROPEA 2014).**

**Art. 2 - Semplificazione delle procedure per l'acquisizione della qualifica di impresa artigiana.**

1. In attuazione dell'obbligo di semplificare le procedure e formalità relative all'accesso alle attività di servizi, ed al loro esercizio, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, le Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato", e successive modificazioni, sono soppresse.

2. Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l'artigianato, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, e successive

modificazioni, sono attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro delle imprese.

3. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, le parole "Commissione provinciale per l'artigianato" sono sostituite dalle parole "camera di commercio".

4. Nella legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, le parole "Commissioni provinciali per l'artigianato" sono sostituite dalla parole "camere di commercio".

5. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , e successive modificazioni, le parole "la Commissione" sono sostituite dalle parole "la camera di commercio".

6. Ogni riferimento alle Commissioni provinciali per l'artigianato contenuto nelle altre leggi regionali deve intendersi riferito alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

7. La Commissione regionale per l'artigianato di cui all'articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 svolge funzioni di indirizzo in materia di artigianato nei confronti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

#### **Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)**

**CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112**

#### **Art. 23 - Funzioni dei Comuni.**

1. Sono di competenza dei comuni:

a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell'iscrizione d'ufficio o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane; (2)

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;

d) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche e integrazioni.

**Nota all'articolo 17**

**Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (1) (2).**

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA. (3)

**Art. 38. *Impresa in un giorno***

In vigore dal 28 luglio 2016

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. (4)

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione. (5)

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: (6)

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241; (7)

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma; (8)

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi; (9)

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie

per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI; (10)

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico; (4)

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio; (11) (4)

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi (12) (13).

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. (14) (15)

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie. (14)

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. (16) (17)

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo. (18)

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

-----  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(3) Vedi, anche, l'art. 1, comma 2, L. 6 agosto 2008, n. 133.

(4) A norma del comma 4-ter dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.

(5) Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 40, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(6) Alinea così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 40, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(8) Lettera inserita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(9) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 40, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente,

dall'art. 11-ter, comma 1, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

(10) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

(11) Lettera così modificata dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l'art. 7, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 127/2016. (12) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 10, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

(13) La Corte costituzionale, con sentenza 13 - 21 gennaio 2010, n. 15 (Gazz. Uff. 27 gennaio 2010, n. 4, 1<sup>a</sup> Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 3, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna; ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, sollevata con riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Veneto; ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 43, comma 1, sollevata con riferimento al principio di leale collaborazione, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Regione Veneto.

(14) Comma inserito dall'art. 6, comma 2, lett. f-bis), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.

(15) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 10 novembre 2011.

(16) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, dall'art. 40, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159.

(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

## **Nota all'articolo 28**

**Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987)**  
**DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO**

**Legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 (BUR n. 53/1993)**  
**INTERVENTI REGIONALI SUL TERRITORIO A FAVORE DEL SETTORE**  
**ARTIGIANO**

**Legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 (BUR n. 76/1993)**  
**INTERVENTI PER FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE**  
**ARTIGIANE**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione, con gli interventi previsti dalla presente legge, in conformità ai principi statutari e alla programmazione regionale, interviene con finanziamenti per favorire lo sviluppo del settore artigiano mediante:

- a) l'incremento dei fondi di garanzia per l'accesso a finanziamenti bancari e di strutture di intermediazione finanziaria;
- b) l'agevolazione nel reperimento di risorse finanziarie da destinare alle imprese artigiane o loro consorzi e società consortili e cooperative riconosciute artigiane per lo sviluppo del settore.

**Art. 3 - Interventi a favore delle imprese artigiane.**

1. La Regione, in attuazione delle funzioni attribuite dall'articolo 63 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lett.

b) della presente legge, interviene per la promozione di iniziative volte:

- a) all'acquisto, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature, nonché automezzi e mezzi di trasporto sia in conto proprio che in conto terzi, destinati all'attività artigiana; all'acquisto di terreni destinati ad insediamenti produttivi non agevolati da altri interventi pubblici; alla manutenzione e riparazioni straordinarie di beni strumentali;
- b) alla costituzione di venture capital per la quota di partecipazione dell'impresa artigiana;
- c) alla promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati, nonché alla cessione di crediti commerciali.

**Art. 4 - Forme di intervento a favore delle imprese artigiane. (1)**

1. La Regione concorre a favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane, socie degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 per le iniziative di investimento indicate all'articolo 3 mediante agevolazioni per:

- a) prestiti relativi ad operazioni di investimento in beni strumentali;
- b) operazioni di locazione finanziaria;
- c) operazioni di cessione di crediti commerciali a società di gestione specializzate;
- d) finanziamenti a medio termine di ammontare fino a 500 milioni e non inferiore a 120 milioni;
- e) prestiti finalizzati alla partecipazione dell'impresa artigiana alla costituzione di venture capital.
- f) prestiti relativi ad operazioni di promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; alla partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati.

2. Le operazioni di investimento in beni strumentali di cui al comma 1 lettera a) ed i prestiti di cui alle lettere e) ed f) sono agevolabili con contributi fino all'8 per cento del capitale mutuato che non può essere inferiore a lire 10 milioni nè superiore a lire 50 milioni.

3. Le operazioni di locazione finanziaria di cui al comma 1 lettera b) sono agevolabili mediante contributi pari all'8 per cento del valore del bene locato e riguardano beni mobili, esclusi gli autoveicoli non aventi natura strumentale per l'impresa. Il valore dei beni non può essere inferiore a 10 milioni nè superiore a 50 milioni.

4. Le operazioni di cui al comma 1 lettera c) sono agevolate mediante contributi commisurati alle spese per commissioni di incasso con l'aliquota fino al 40 per

cento. L'aliquota è elevabile al 60 per cento se trattasi di crediti derivanti da esportazione dei prodotti all'estero e il contributo è concedibile nel limite massimo, rispettivamente, di lire 4 milioni e di lire 6 milioni annui per singola impresa.

5. Per le operazioni di credito di cui al comma 1 lettera d), la Giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato per il credito previsto dall'articolo 12, a stipulare una convenzione con gli Istituti di Credito disponibili a reperire risorse creditizie sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose.

6. La misura del concorso regionale è determinata con delibera della Giunta regionale. Essa non può in ogni caso superare il 25 per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato, e il relativo onere è posto a carico del bilancio regionale. Alla erogazione provvede con proprio decreto il dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

7. Qualora l'agevolazione riguardi più esercizi l'ammontare del contributo sarà determinato mediante attualizzazione al tasso ufficiale di sconto. In tal caso la Giunta regionale predispone gli opportuni accertamenti attraverso il competente dipartimento per la verifica che la utilizzazione dei fondi sia conforme agli obiettivi della presente legge.

#### **Art. 9 - Interventi straordinari per le imprese in difficoltà.**

1. La Regione per salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese che versino in temporanee difficoltà, interviene agevolando la trasformazione delle passività a breve termine in finanziamenti bancari a medio e lungo termine.

2. L'entità del contributo e le modalità di erogazione sono quelle previste dall'articolo 4, comma 6.

3. Le domande per accedere ai contributi straordinari vanno presentate per il tramite degli organismi di garanzia di cui all'articolo 2 alla Giunta regionale corredate dal programma di risanamento e con la attestazione da parte del presidente dell'organismo di garanzia che lo stato di difficoltà dell'impresa è transitorio.

3 bis. Ogni impresa può essere ammessa a uno o più contributi previsti dal presente articolo. Non possono essere assegnati contributi per finanziamenti inferiori ai 50.000.000 o, singolarmente o cumulativamente, superiori a 500.000.000. (2)

3 ter. Le imprese che, a mezzo di uno o più contributi, abbiano ottenuto i benefici previsti nel presente articolo, per finanziamenti pari a lire 500 milioni, non possono beneficiare di ulteriori contributi, ai sensi del presente articolo, se non trascorsi 48 mesi dall'ultima erogazione. (3)

#### **Art. 10 - Procedure.**

1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire alla Giunta regionale nel rispetto delle seguenti procedure:

a) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere a), e) ed f) le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite degli Istituti di credito dopo il perfezionamento dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo; (4)

b) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b), le domande devono essere trasmesse dalle cooperative artigiane di garanzia e dai consorzi fidi per il tramite delle società di leasing e il relativo contributo sarà erogato quando

l'impresa artigiana avrà soddisfatto la propria obbligazione per almeno il 60 per cento del valore del bene locato; (5)

c) per gli interventi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c), le domande devono essere trasmesse dalle società di gestione specializzate per conto delle imprese o consorzi da esse costituiti e aderenti a consorzi di garanzia collettiva fidi.

2. Alle domande va allegata la seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;

b) dichiarazione di iscrizione dell'impresa artigiana alla cooperativa artigiana di garanzia o consorzio di garanzia collettiva fidi, rilasciata dagli stessi;

c) dichiarazione della destinazione dell'operazione avviata e descrizione della stessa rilasciata dalla cooperativa artigiana di garanzia o dal consorzio di garanzia fidi.

3. Possono essere agevolate a favore di un'impresa artigiana o di un consorzio tra imprese artigiane una o più operazioni, anche per iniziative diverse, purchè rientrino nel limite massimo di lire 50 milioni. Operazioni successive saranno agevolate trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione ammessa a contributo.

4. Sulla base delle domande presentate entro il 31 maggio ed entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale tenuto conto degli stanziamenti di bilancio disponibili, approva un piano di assegnazione dei contributi a ciascun istituto o azienda di credito o società finanziaria.

5. I contributi determinati ai sensi del presente titolo sono erogati direttamente agli istituti o aziende di credito o alle società finanziarie interessate, quali anticipazioni sulla riscossione di quote del capitale prestato o mutuato o, ove possibile, di canoni periodici in scadenza nelle date successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute da ciascuna impresa artigiana.

6. Le domande di ammissione al credito agevolato di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e quelle di cui all'articolo 9 sono presentate alla Giunta regionale entro il 31 marzo, ed entro il 31 ottobre di ogni anno per il tramite degli organismi di cui all'articolo 2 che verificano la congruenza delle medesime con i requisiti e le priorità stabiliti dalla Giunta regionale. (6)

7. Gli organismi di cui all'articolo 2 provvedono altresì a trasmettere l'elenco delle iniziative ammissibili alla Giunta regionale e all'istituto o azienda di credito convenzionato prescelto.

8. La Giunta regionale approva un piano di assegnazione dei contributi sulla base del quale viene adottato l'atto di impegno con decreto del dirigente del dipartimento regionale per l'artigianato.

9. La documentazione da allegare alla domanda è quella indicata al comma 2 del presente articolo e la misura del concorso regionale viene determinata secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6.

#### **Art. 11 - Iniziative ammissibili.**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno la Giunta regionale, sentito il comitato per il credito, di cui all'articolo 12, stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi previsti dalla presente legge.

2. Entro la stessa data la Giunta regionale sulla base delle risorse disponibili stabilisce le priorità per gli interventi previsti dalla presente legge.

3. Gli istituti o aziende di credito e le società finanziarie, per essere autorizzate ad operare in ordine ai finanziamenti agevolati dalla presente legge, sono tenuti ad accettare le specifiche condizioni e clausole convenzionali approvate dalla Giunta regionale.

**Art. 12 - Comitato consultivo per il credito all'artigianato.**

1. E' istituito il Comitato per il credito all'artigianato.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è presieduto dall'Assessore regionale all'artigianato, e, in caso di assenza o impedimento, dal Segretario regionale per le attività produttive dei settori secondario e terziario.

3. Il comitato è composto da due esperti in materia finanziaria nominati dalla Giunta regionale, da tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e che abbiano promosso un consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) dal dirigente della struttura regionale competente o suo delegato. Funge da segretario un dipendente regionale di qualifica non inferiore alla categoria D. (7)

4. omissis (8)

**Art. 13 - Competenze del Comitato.**

1. Il comitato per il credito all'artigianato:

a) elabora proposte sulla ripartizione delle somme destinate dal bilancio agli interventi regionali previsti dalla presente legge;

b) esprime pareri in ordine agli interventi regionali suggerendo alla Giunta eventuali provvedimenti per una migliore operatività della legge;

c) verifica, su richiesta della Giunta lo stato di attuazione dei finanziamenti concessi al fine di formulare proposte per una eventuale razionalizzazione delle procedure.

d) esprime pareri sull'utilizzazione delle risorse da impiegare per gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 4 e dell'articolo 9.

**Art. 14 - Collegio sindacale degli organismi di garanzia.**

1. Il collegio sindacale degli organismi di garanzia è composto secondo le norme del codice civile. (9)

2. Il presidente del collegio sindacale deve predisporre semestralmente una relazione alla Giunta regionale sull'utilizzo del fondo di garanzia; egli, inoltre, attesta annualmente la presenza negli organismi di garanzia dei requisiti previsti dalla presente legge.

**Art. 16 - Revoca e decadenza.**

1. L'utilizzazione dei finanziamenti agevolati per finalità diverse da quelle dichiarate nella domanda di contributo comporta la revoca del beneficio.

2. Non costituisce causa di decadenza del beneficio dei contributi la sopravvenuta perdita dei requisiti per il riconoscimento della natura artigiana dell'impresa se tale perdita è determinata esclusivamente dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabilite dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, a seguito della realizzazione della iniziativa agevolata.

3. L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni

medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.

**Art. 17 - Norma transitoria.**

1. Le domande per l'accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1986, n. 16, presentate sotto la vigenza della predetta legge vengono prese in esame ai fini dell'assegnazione dei contributi, purché compatibili con la presente legge.

2. Il dipartimento regionale per l'artigianato può richiedere l'eventuale integrazione della documentazione mancante a pena di decadenza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Limitatamente all'esercizio finanziario 1993 le somme attribuite per gli interventi previsti dalla presente legge sono così ripartite:

- a) lire 1,5 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- b) lire 13,5 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 5;
- c) lire 3 miliardi per gli interventi di cui all'articolo 8. (10)

-----  
(1) L'articolo 1 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 dispone che "1. Fatte salve le istanze pervenute al 30 settembre 2002 e fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48, può prevedere percentuali di contribuzione ed importi degli investimenti diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 4 della stessa legge."

(2) Comma dapprima aggiunto da art. 11, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 e poi sostituito da art. 46, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

(3) Comma aggiunto da art. 11, comma 1, della legge regionale 23 agosto 1996, n. 28.

(4) Lettera così modificata da art. 3, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha inserito le parole "le parole "e dai consorzi fidi" dopo le parole "cooperative artigiane di garanzia".

(5) Lettera così modificata da art. 3, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19 che ha inserito le parole "le parole "e dai consorzi fidi" dopo le parole "cooperative artigiane di garanzia".

(6) Comma sostituito da art. 46, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6.

(7) Comma così sostituito da art. 32, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

(8) Comma abrogato da art. 32, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.

(9) Comma così sostituito da art. 2, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 1, in precedenza sostituito da art. 4 legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19.

(10) Articolo sostituito da art. 1, della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 54.